

231.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
<i>Atti di controllo e di indirizzo</i>	5804	(Modificazioni apportate in sede di conversione)	5767
<i>Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di documento)</i>	5805	(Articoli del relativo decreto-legge)	5769
<i>Comitato di controllo sull'attuazione e il funzionamento di Schengen (Nomina dei componenti)</i>	5804	(Emendamento)	5770
<i>Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria (Nomina dei componenti)</i>	5804	Disegno di legge di conversione S. 1931 (Approvato dal Senato) n. 2991:	
		(Articolo unico)	5773
<i>Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale (Nomina dei componenti)</i>	5805	(Articoli del relativo decreto-legge)	5773
		(Ordini del giorno)	5774
<i>Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)</i>	5804	Disegno di legge di conversione S. 1904 (Approvato dal Senato) n. 2995:	
		(Articoli)	5779
<i>Disegno di legge di conversione (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 2794-B:</i>		(Modificazioni apportate in sede di conversione)	5780
(Articolo unico)	5767	(Articoli del relativo decreto-legge)	5782
		(Emendamento ed articolo aggiuntivo)	5789
		(Ordini del giorno)	5790

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1995

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione n. 2815:		Proposta di legge S. 1130 (Approvata dal Senato) n. 2206 e concorrenti progetti di legge nn. 1551, 2111, 2176, 2184, 2189, 2195, 2213, 2220, 2221, 2222, 2304 (Questione pregiudiziale)	5761
(Articolo unico)	5793		
(Articoli del relativo decreto-legge)	5793	Proposta di legge costituzionale (Annunzio) ..	5804
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	5794		
(Ordini del giorno)	5795	Proposte di legge:	
Missioni valesvoli nella seduta del 3 agosto 1995	5803	(Adesione di deputati)	5804
		(Annunzio)	5803
Mozione Bampo ed altri n. 1-00146 sul ridimensionamento del numero dei reggimenti alpini	5797	(Trasmissione dal Senato)	5804
		ERRATA CORRIGE	5805

**PROPOSTE E DISEGNO DI LEGGE: S. 1130. — SENATORE MANCINO ED ALTRI
— NUOVE NORME SULLA NOMINA E SULLA REVOCA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA RAI-TV SPA (APPROVATA DAL SENATO) (2206)**

**DELEGA PER IL RIORDINO DEL PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI-SPA (1551)**

**STORACE — NUOVE NORME SULLA COMPOSIZIONE E SULLA ELEZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL
SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (2111)**

**SELVA — MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1993, N. 206,
RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (2176)**

**MORSELLI — MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1993, N. 206,
CONCERNENTE LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (2184)**

**ROSITANI — MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1993, N. 206,
RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (2189)**

**LANDOLFI — MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1993, N. 206,
RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (2195)**

**GASPARRI — MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1993, N. 206,
RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (2213)**

**CARRARA ED ALTRI — NUOVE NORME PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUB-
BLICO RADIOTELEVISIVO (2220)**

**AMORUSO ED ALTRI — NUOVE NORME SULLA COMPOSIZIONE E SULLE PROCE-
DURE DI NOMINA ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (2221)**

**FALVO ED ALTRI — NUOVE NORME SULLA COMPOSIZIONE E SULLE PROCE-
DURE DI NOMINA ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (2222)**

**CIOCCHETTI E MEOCCI — NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSI-
GLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (2304)**

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera

delibera di non proseguire nella discussione delle nuove norme per la nomina del consiglio di amministrazione della RAI, Radiotelevisione italiana S.p.a., in quanto non si sono verificati mutamenti funzionali, amministrativi o di ge-

stione economica tali da rendere necessaria la modifica della struttura dell'attuale vertice dell'azienda.

« Storace, Selva, Napoli, Benedetti Valentini, Dell'Utri, Pitzalis, Sidoti, Rositani, Aloï, Poli Bortone, Landolfi, La Russa, Morselli, Ardica, Del Noce, Dotti, Vito, Di Muccio, Calderisi, Taradash ».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1995, N. 253, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI ABOLIZIONE DEGLI ESAMI DI RIPARAZIONE E DI SECONDA SESSIONE ED ATTIVAZIONE DEI RELATIVI INTERVENTI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2794-B)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 agosto 1994, n. 523, 29 ottobre 1994, n. 607, 23 dicembre 1994, n. 729, 25 febbraio 1995, n. 58, e 29 aprile 1995, n. 136.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1995, N. 253, NEL TESTO MODIFICATO DAL SENATO

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. *(Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione).* — 1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono aboliti:

a) gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli istituti e scuole

di istruzione secondaria superiore all'estero;

b) gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte.

2. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, il comma 6 è abrogato;

b) all'articolo 74, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“7-bis. La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all'articolo 193-bis, comma 1.”;

c) all'articolo 193, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possono essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.”;

d) all'articolo 193, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Gli esami di idoneità di cui all'articolo 192, comma 1, si svolgono in un'unica sessione estiva.”;

e) all'articolo 194, comma 1, l'ultimo periodo è abrogato;

f) all'articolo 196, il comma 2 è abrogato ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. (*Interventi didattici ed educativi e relative modalità di attuazione*). — 1. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo l'articolo 193, sono inseriti i seguenti:

“ART. 193-bis. (*Interventi didattici ed educativi*). — 1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l'autonoma programmazione d'istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell'anno scolastico, non sufficiente in una o più materie. In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei confronti degli studenti di cui al comma 3.

2. I criteri di svolgimento degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti, su proposta del capo di istituto, in base alle indicazioni formulate dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, secondo le rispettive competenze. Il collegio dei docenti effettua verifiche periodiche sull'efficacia dei suddetti interventi sulla base degli elementi forniti dai consigli di classe e dai

docenti interessati, anche al fine di apportarvi le necessarie modifiche. Il collegio dei docenti stabilisce altresì i criteri generali per la valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale.

3. Per gli studenti che siano stati promossi alla classe successiva pur non avendo pienamente conseguito, in una o più discipline, gli obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti degli studi, in sede di valutazione finale il consiglio di classe delibera l'obbligo di frequentare, nella fase iniziale delle lezioni, le attività per essi previste nella programmazione di classe, limitatamente all'avvio dell'anno scolastico 1995-1996.

4. Il consiglio di istituto, con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi didattici ed educativi integrativi, accertando tutte le risorse a tal fine disponibili anche sulla base dei finanziamenti di cui al comma 6.

5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti. I criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

6. La ripartizione dei finanziamenti disponibili per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui al comma 1, primo periodo, si effettua annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione per l'assegnazione su base provinciale; la ripartizione fra le unità scolastiche si effettua con decreti dei provveditori agli studi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero, nei limiti dei finanziamenti ad essi destinati e con gli adattamenti richiesti dalle particolari esigenze locali.

ART. 193-ter. (*Calendario scolastico e tempi dell'attività didattica*). — 1. Gli interventi di cui all'articolo 193-bis, comma 1, salvo quelli destinati agli studenti di cui al comma 3 del medesimo articolo, si svolgono durante tutto l'anno scolastico. Ogni istituto, nella sua autonomia, ne

stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, gli organi competenti delle istituzioni scolastiche sono autorizzati a deliberare una scansione flessibile delle lezioni anche diversa da quella settimanale, a condizione che ciascun docente assolva ai propri obblighi di servizio e che sia garantito il numero di ore annuo di insegnamento previsto per ciascuna disciplina. Nell'ambito di tale flessibilità è assicurato lo svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi anche nei confronti degli studenti dei corsi serali.

3. Per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all'articolo 193-bis, comma 1, primo periodo, e comma 3, può essere prevista un'articolazione diversa da quella per classe, in considerazione degli obiettivi formativi da raggiungere e nei limiti delle disponibilità di bilancio".

2. In sede di prima applicazione, i criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti, di cui all'articolo 193-bis, comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. I Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri presentano, al termine del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento in ordine allo svolgimento e ai risultati degli interventi previsti dal presente articolo ».

All'articolo 3, al comma 1, le parole: « dall'attuazione di quanto previsto nell'articolo 2, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dallo svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all'articolo 193-bis, comma 1, primo periodo, del testo unico approvato con

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione).

1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono aboliti:

a) gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero;

b) gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte.

2. Gli esami di idoneità di cui all'articolo 192 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si svolgono in un'unica sessione estiva.

3. Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30 giugno, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

4. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati:

a) il comma 6 dell'articolo 74;

b) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 193;

c) il comma 4 dell'articolo 193;

d) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 194;

e) il comma 2 dell'articolo 196.

ART. 2.

(Interventi didattici ed educativi).

1. Gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi quelli all'estero, attivano interventi didattici ed educativi per alunni il cui profitto, durante il corso dell'anno scolastico, sia risultato insufficiente in una o più materie.

2. In attesa dell'entrata in vigore di una apposita legge regolatrice della materia, gli interventi di cui al comma 1, per l'anno scolastico 1994-1995, sono organizzati secondo modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione e con disposizioni del Ministero degli affari esteri per i necessari adattamenti richiesti dalle particolari esigenze locali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3.

ART. 3.

(Norma finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto nell'articolo 2, comma 1, pari ad annue lire 260.180 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1995 ed a regime, si provvede, quanto a lire 205.580 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1047 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e, quanto a lire 54.600 milioni,

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 54.420 milioni e parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per lire 180 milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

ART. 2.

Al comma 1, capoverso Art. 193-bis. 3, sopprimere le parole: , limitatamente all'avvio dell'anno scolastico 1995-1996.

2. 1. Strik Lievers, Vigevano, Vito, Taradash, Calderisi.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1931. — CONVERSIONE IN
LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 10 LUGLIO 1995, N. 275,
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E
FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRI-
TORIO NAZIONALE (APPROVATO DAL SENATO) (2991)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 40 miliardi, per le esigenze di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relative alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL-215 e degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato.

2. Per l'attivazione di lavori socialmente utili, di supporto all'attività di conservazione e manutenzione del patrimonio boschivo di competenza del Corpo forestale dello Stato, sono utilizzati i lavoratori, di cui al decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232. A tal fine è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 1,5 miliardi.

3. Per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - finalizzate anche alla sperimentazione ed alla acquisizione di nuove tecniche da impiegare per lo spegnimento degli incendi boschivi, nonché alla utilizzazione delle associazioni di volontariato, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 3,5 miliardi.

ARTICOLO 2.

1. Per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compresi i dirigenti, anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalla normativa vigente, è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 30 miliardi cui si provvede mediante riduzione di lire 27 miliardi e di lire 3 miliardi, rispettivamente degli stanziamenti dei capitoli 2995 e 2996 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo.

2. Per l'approvvigionamento dei mezzi e delle attrezzature, nonché per la gestione dei nuclei di elicotteri in dotazione al Ministero dell'interno necessari a fronteggiare gli incendi boschivi è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 8 miliardi.

ARTICOLO 3.

1. Per le finalità di cui al presente decreto, le regioni, fermo restando il disposto di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'interno, per l'utilizzo, compatibilmente con le contingenti disponibilità, di personale e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assumendone in carico le relative spese.

2. Le regioni provvederanno a versare gli importi previsti dalle convenzioni su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

ARTICOLO 4.

1. All'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, dopo le parole: « Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali » sono inserite le seguenti: « , il Ministero dell'ambiente e le regioni interessate alla gestione delle aree naturali protette ».

ARTICOLO 5.

1. Al fine di consentire alle regioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, di completare le procedure per la consegna dei lavori per la realizzazione degli impianti di monitoraggio, il termine ivi previsto è fissato al 30 settembre 1995.

ARTICOLO 6.

1. All'onere di lire 53 miliardi per l'anno 1995 derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello relativo all'articolo 2, comma 1, si provvede, quanto a lire 34 miliardi, mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e, quanto a lire 19 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando per lire 16,740 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 2.260 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2991, di conversione del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale;

rilevato che periodicamente si ripresenta l'emergenza degli incendi boschivi;

ritenendo necessario porre fine a tale situazione divenuta insostenibile;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative ai fini della redazione di un testo unico che riordini e razionalizzi la materia in oggetto e raccordi le competenze che attualmente risultano frammentate tra più organismi;

a disporre, nell'ambito della prossima manovra finanziaria, una dotazione di risorse che, senza limite alcuno riguardo ai programmi e alle strategie individuati nel testo unico di cui al capoverso precedente, consenta la tempestiva ed integrale attuazione del programma di protezione civile;

a definire un programma di protezione civile risolutivo in materia di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

a semplificare e coordinare le procedure di intervento nel rispetto delle competenze regionali;

a considerare in dettaglio l'opportunità di utilizzare i lavoratori di cui al decreto-legge 16 giugno 1995, n. 232, con particolare riguardo alle zone protette, valutando l'eventualità di impiego degli agricoltori in zone circostanti le aree boschive;

a definire e raccordare lo *status* giuridico delle associazioni di volontariato iscritte negli albi regionali di tutela ambientale e di tutela civile;

a considerare l'opportunità di finanziare, da parte delle regioni, una *tantum* dette associazioni, per l'acquisto dell'abbigliamento ignifugo e di attrezzature atte all'attività anti-incendio;

a promuovere un'efficace e continua campagna informativa nelle scuole di ogni ordine e ad utilizzare i mezzi di comunicazione al fine di prevenire in modo serio il grave danno arrecato dagli incendi boschivi;

ad assumere ogni opportuna iniziativa per integrare il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di fronteggiare gli incendi stessi.

(9/2991/1)

« Formenti, Scanu, Vigni, Scotto di Luzio, Odorizzi ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2991 di conversione del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale,

impegna il Governo

a realizzare una riorganizzazione interna del Corpo forestale dello Stato mediante la creazione di strutture operative derivanti dalla riunione del personale di più stazioni e la conferma al Corpo forestale delle funzioni di operatività e di coordinamento di tutte le forze che intervengono nello spegnimento degli incendi boschivi;

ad assumere tutte le iniziative opportune per richiamare le regioni ad elaborare e ad attuare i piani per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi, previsti dalla legge 1° marzo 1975, n. 47.

(9/2991/2).

« Cecconi, Mazzocchi, Scalisi ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1904. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1995, N. 250, RECANTE DIFFERIMENTO DI TALUNI TERMINI ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA (APPROVATO DAL SENATO) (2995)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE DI
CONVERSIONE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO
APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1994, n. 719, 25 febbraio 1995, n. 48, e 29 aprile 1995, n. 132.

ART. 2.

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici. I termini, anche processuali, relativi alle procedure esecutive di cui all'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, relativi alla riscossione delle entrate di cui all'articolo 41 dello stesso decreto n. 43 del 1988, sono sospesi dal 1° febbraio 1995 fino al 29 febbraio 1996.

2. I termini di cui all'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pendenti alla data del 30 giugno 1995, iniziano a decorrere dal 1° luglio 1995, ferma restando la validità degli atti già compiuti. Fino al 29 febbraio 1996 possono essere validamente espletati gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme di cui al precedente periodo, i cui termini siano già scaduti alla data del 30 giugno 1995 e sempreché siano riferiti a crediti iscritti in ruoli la cui prima od unica rata sia scaduta successivamente al 1° gennaio 1993. Qualora il concessionario della riscossione ovvero il commissario governativo intenda espletare gli atti e gli adempimenti di cui al precedente periodo relativamente a crediti già compresi, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, in domande di rimborso o di scarico, lo stesso concessionario ovvero commissario governativo revoca dette domande entro il 30 settembre 1995 con contestuale riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, su dette domande di rimborso.

3. Le disposizioni, contenute nell'articolo 12, commi da 5 a 5-*quater*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, continuano ad applicarsi fino al 31 ottobre 1995 relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 28 febbraio 1995 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del de-

creto ministeriale 23 aprile 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1993, n. 96. A tal fine le date del 24 marzo, giorno di entrata in vigore della legge 24 marzo 1993, n. 75, e del 30 aprile 1993 previste dai citati articoli 12, commi da 5 a 5-*quater*, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 1993, e 5 del citato decreto ministeriale 23 aprile 1993 sono differite rispettivamente, a quella di entrata in vigore della presente legge ed al 31 ottobre 1995; la misura delle somme da versare per la definizione di cui ai commi 5 e 5-*bis* è triplicata.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 75, comma 1, lettere a) e b), le parole: "sei mesi" e "dieci mesi" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "diciotto mesi" e "ventidue mesi";

b) all'articolo 77, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

c) all'articolo 82, comma 1, è soppressa la lettera d).

5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche alle procedure esecutive per crediti iscritti a ruolo per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, non siano scaduti i termini di presentazione della eventuale domanda di rimborso o di discarico.

6. I termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono sospesi durante il periodo di gestione del commissario governativo.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1995, N. 250

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: « differito al 31 luglio 1995 » sono sostituite dalle seguenti:

« differito al 30 settembre 1995 »;

al comma 4, le parole: « è prorogato al 31 dicembre 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogato al 31 dicembre 1996 »;

al comma 9, secondo periodo, le parole: « di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 » sono sostituite dalle seguenti: « già in vigore »;

al comma 10, le parole: « degli articoli 56, comma 7, e 27, comma 1 », sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 56, comma 7, »;

al comma 11, ultimo periodo, le parole: « di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 » sono sostituite dalle seguenti: « precedentemente in vigore. L'adozione nel termine del 30 settembre 1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli enti locali la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995 »;

dopo il comma 11, è inserito il seguente:

« 11-*bis*. Per gli anni 1994 e 1995, il termine per la denuncia e il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1995 »;

al comma 13, le parole: « è differito al 30 giugno 1995 », sono sostituite dalle seguenti: « è differito al 30 settembre 1995 »;

al comma 14, le parole: « di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 » sono sostituite dalle seguenti: « precedentemente in vigore, qualora non diversamente »;

mente deliberato. L'adozione nel termine del 30 settembre 1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli enti locali la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995 »;

il comma 17 è soppresso;

dopo il comma 27, è aggiunto il seguente:

« 27-bis. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: "31 maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995". Per i soggetti che deliberano lo scioglimento o la trasformazione tra il 1° giugno 1995 e il 31 ottobre 1995 resta ferma l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 30 della citata legge n. 724 del 1994 ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. - (Modifica dell'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). - 1. All'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

"8-bis. Non concorrono a formare il reddito di cui alla lettera g) dell'articolo 47 le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi" ».

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Per gli errori compiuti fino al 30 aprile 1995 in sede di effettuazione delle operazioni previste dal comma 1 dell'articolo 46 e dal comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nonché dagli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dai quali non derivino variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di liquidazione annuale, si applica la sanzione prevista dal comma 5 dell'articolo 19-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con le modalità previste dal comma 1 dello stesso articolo sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 ottobre 1995 ».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. - (Rimborsi IVA). - 1. Per l'estinzione dei crediti di imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento dal 1° gennaio 1996, durata dieci anni, per l'importo massimo di lire 400 miliardi, al cui onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. All'onere derivante dalla relativa spesa per interessi, valutata in lire 44 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si

provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1995 secondo le disposizioni di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto saranno stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi.

2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per l'inosservanza degli obblighi ed adempimenti contenuti nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 ».

All'articolo 4, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Non è assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie ».

All'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. È in ogni caso consentito applicare le disposizioni del presente articolo in sede di dichiarazione dei redditi, per il periodo d'imposta in corso al 29 dicembre 1994, anche in deroga all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

« ART. 5-bis. — (Modalità applicative dell'articolo 26 della legge 23 dicembre

1994, n. 724). — 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la quota parte di cui alla lettera b) è determinata, per i membri del Parlamento nazionale, in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi; tale rapporto si considera in ogni caso non superiore ai due quinti ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Proroga di termini e disposizioni conseguenti).

1. Il termine del 15 dicembre 1994, per il pagamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti, previsto dal comma 9 dell'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è differito al 31 luglio 1995. Fino alla stessa data sono sospesi i giudizi in corso e i termini di impugnativa, nonché quelli per ricorrere avverso gli atti di cui al comma 1 del predetto articolo 2-*quinquies*. Per gli atti per i quali è stata proposta domanda di definizione di cui al comma 1 del medesimo articolo 2-*quinquies* sono sospesi, fino alla data del 28 febbraio 1997, i termini di impugnativa e quelli per ricorrere. La domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti, se non presentata in data anteriore, deve essere presentata entro il termine previsto per il pagamento.

2. Al comma 1 dell'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, le parole: « 17 novembre 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1994 ».

3. Per il periodo di imposta 1994 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi,

compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1993.

4. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1995.

5. Il termine del 1° gennaio 1995, previsto dall'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per l'efficacia della revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento, è prorogato al 1° gennaio 1997. Fino al 31 dicembre 1996 continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e quelle stabilite con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni. Il terzo periodo del comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituito dai seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al "metro quadrato" di superficie catastale. La suddetta superficie è definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. ».

6. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9

dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è prorogato al 31 dicembre 1996.

7. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1994 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fissato al 28 aprile 1995, senza applicazione di interessi. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.

8. In deroga alle disposizioni dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di concessione per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui all'articolo 25, comma 2, dello stesso decreto legislativo aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il comune.

9. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

10. In deroga alle disposizioni degli articoli 56, comma 7, e 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dei comuni, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che i titolari dei contratti di appalto risultino iscritti, alla data del 31 dicembre 1994, nell'albo di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 e sempre che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il comune.

11. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

12. All'articolo 33 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: « costituito unicamente da quote o azioni di cui siano titolari persone fisiche » sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le società di capitale sono obbligate a dichiarare l'identità dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre società di capitale è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la società che detiene direttamente od indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea amministrata da un organismo indipendente, cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarità delle transazioni ».

13. Il termine del 15 dicembre 1994 per la formazione e consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è differito al 30 giugno 1995.

14. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, in carenza dello stesso regolamento e delle relative tariffe, si

applicano le norme e le tariffe di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

15. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, resta fissato al 31 gennaio 1995. Restano ferme, fino alla predetta data, tutte le condizioni di gestione vigenti per il periodo transitorio, ivi comprese quelle relative ai compensi di riscossione ed ai rimborsi spese. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni devono essere vincolate per lo stesso titolo fino al 31 gennaio 1995 e, fino a tale data, continuano ad avere efficacia le patenti di nomina dei collettori, ufficiali di riscossione e messi notificatori, nonché i registri cronologici di cui all'articolo 101 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988. Alla stessa data restano, altresì, fissati i termini di scadenza dei contratti di tesoreria comunale, ad eccezione di quelli riguardanti le tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige. Per il periodo di proroga indicato nel primo periodo del presente comma non è dovuta la tassa di concessione governativa a carico delle aziende concessionarie.

16. All'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole « di norma » sono soppresse.

17. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici. I termini, anche processuali, relativi alle procedure esecutive di cui all'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio

1988, n. 43, relativi alla riscossione delle entrate di cui all'articolo 41 dello stesso decreto n. 43 del 1988, sono sospesi dal 1° febbraio 1995 fino al 31 luglio 1995.

18. Le disponibilità in conto competenza dei capitoli 3108 e 5388 e in conto residui dei capitoli 3105, 3136, 7851, 7853, 8205 e 8206 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno successivo.

19. Il termine del 31 dicembre 1994, relativo ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è prorogato al 31 dicembre 1995.

20. L'esenzione dal pagamento della soprattassa per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose, azionati con motori diesel, di cui al comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, continua ad applicarsi per l'anno 1995 in favore dei veicoli nuovi di fabbrica immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 e si applica per i primi tre periodi di pagamento della tassa automobilistica per gli stessi veicoli immatricolati nell'anno 1995. L'esenzione dal pagamento della tassa speciale, prevista dal comma 5 del predetto articolo 65, si applica per i primi tre periodi di pagamento della tassa automobilistica anche in favore delle autovetture e degli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto, nonché con gas metano, per i quali, dalla carta di circolazione risulti effettuato nel corso dell'anno 1995 il collaudo da parte degli uffici della Motorizzazione civile, ovvero sia stata prodotta domanda di collaudo entro il 31 dicembre dello stesso anno.

21. A fronte del regime di favore fiscale recato dal comma 20, per compensazione e riequilibrio interno dello stesso

settore, relativamente al triennio 1995-1997, l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale, in vigore alla data del 1° gennaio 1995, è aumentato del 6 per cento. Coloro che hanno corrisposto nell'anno 1994 la tassa automobilistica anche per periodi fissi che cadono nell'anno 1995 devono corrispondere la tassa nella misura maggiorata per un periodo complessivo di dodici mesi, in occasione del rinnovo annuale ovvero, in caso di pagamenti semestrali o quadrimestrali, in occasione dei primi due rinnovi semestrali e dei primi tre rinnovi quadrimestrali. Qualora non si proceda a detti rinnovi, la predetta maggiorazione, deve essere corrisposta, in ragione dei periodi fissi che cadono nell'anno 1995, entro trenta giorni dalla scadenza della validità della tassa pagata nell'anno 1994.

22. Le disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, relative al regime agevolato per gli oli da gas per autotrazione destinati al fabbisogno della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998.

23. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:

«1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è differito alla data del 31 dicembre 1995 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995.»

24. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, dopo le parole: «ai conferimenti dell'azienda», sono inserite le seguenti: «ovvero di rami di essa».

25. I versamenti nel conto fiscale effettuati fino al 31 gennaio 1995 con ritardo non superiore a due giorni sono esonerati dalle sanzioni di legge.

26. La denuncia dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni relativa al 1994 si intende effettuata nei termini anche se presentata entro il 20 luglio 1994.

27. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19-bis, comma 1, le parole: « 30 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1995 »;

b) all'articolo 21, comma 3, le parole: « 30 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1995 »;

c) all'articolo 22, comma 11, le parole: « 30 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1995 »;

d) all'articolo 43, commi 1, primo periodo, e 3, le parole: « 30 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1995 ».

ARTICOLO 2.

(Contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 1990).

1. I contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regolarizzare tutte le irregolarità formali e la mancata allegazione di documenti e dichiarazioni connessi ad adempimenti tributari scaduti alla data del 31 dicembre 1994.

2. Le sanzioni per ritardati versamenti, relativi a imposte dovute per gli esercizi dal 1990 al 1994 dai contribuenti di cui al comma 1, non si applicano se i versamenti sono stati comunque eseguiti entro il 31 dicembre 1994.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo può tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno 1994 può altresì tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari a due terzi ovvero a otto noni, se trattasi di contri-

buenti trimestrali, dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del 1993, computabile in detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa all'anno 1994, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, avvalendosi, ai fini delle liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del citato decreto n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito anche per i titolari di conto fiscale entro il termine del 27 dicembre, stabilito dal comma 2 per il versamento, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 27, primo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, e tenendo conto dell'eccedenza detraibile di cui al terzo comma dello stesso articolo.»;

c) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

«5-ter. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le aziende di credito con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le aziende di credito devono accreditare al competente concessionario le somme ricevute non oltre il giorno antecedente a quello utile per il versamento da parte del concessionario. I non intestatari di conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente presso le aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

5-quater. Sono considerati validi i versamenti effettuati nel corso del 1994 dal soggetto titolare di conto fiscale mediante distinte di versamento diverse da quelle appositamente previste dal decreto del

Ministro delle finanze del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1994. Sono considerati altresì validi i versamenti effettuati nello stesso periodo da contribuenti non titolari di conto fiscale mediante l'impiego delle distinte di versamento sopra citate.

5-quinquies. Il comma 11 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

“11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994; le disposizioni di cui al comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a contributi deliberati e assegnati in data successiva al 1° gennaio 1994.”».

2. Per l'anno 1994 il versamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, si considera regolarmente eseguito se effettuato entro il 27 dicembre 1994.

3. All'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, a decorrere dal 1° aprile 1995, le fatture emesse in ciascun trimestre solare dagli autotrasportatori indicati nel periodo precedente,

possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento alla data di annotazione. ».

4. Le fatture emesse dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nel periodo dal 29 dicembre 1994 al 26 febbraio 1995, relative a prestazioni di trasporto, devono essere computate, se non già considerate in precedenti liquidazioni, in quella relativa al mese di marzo o al primo trimestre del 1995. Le stesse fatture possono essere computate in detrazione dai committenti nella prima liquidazione da eseguire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa annotazione nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Agli effetti dell'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il rimborso si intende spettante quando l'aliquota mediamente applicata sulle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di riferimento, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili, è inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni registrati o soggetti a registrazione per lo stesso periodo, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili e delle spese generali.

6. Con effetto dalle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il rimborso di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, spetta se l'aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10 per cento; nel calcolo non si tiene conto degli acquisti, delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili.

7. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, valutate in lire 162,8 miliardi per l'anno 1995 e 3,7

miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 155,7 miliardi, a lire 3,7 miliardi ed a lire 3,7 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e, quanto a lire 7,1 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per l'anno 1995.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

(Energia elettrica impiegata negli opifici industriali).

1. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, ed il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, si interpretano nel senso che è assoggettata alle addizionali ivi previste anche l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri. Non è assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici con fornitura a tariffa ad altissima utilizzazione.

ARTICOLO 5.

(Scarti di emissione).

1. Tra gli interessi di cui all'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi compresa

anche la differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di emissione delle obbligazioni e titoli similari. Per ogni giorno di possesso dei titoli matura una quota parte di scarto determinata dividendo l'ammontare della differenza per il numero dei giorni di durata del titolo. Qualora l'importo della differenza sia in tutto o in parte determinabile in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli, la parte di detto importo proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento o il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza si considera interamente maturata in capo al possessore del titolo a tale ultima data.

2. Nei confronti dei soggetti che, nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, hanno adottato criteri di imputazione della differenza di cui al comma 1 difformi da quello previsto nell'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione di detti criteri. In tal caso, per i titoli posseduti all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, la differenza già maturata concorre a formare il reddito di detto periodo per la parte riferibile all'intero periodo di possesso. A tal fine i titoli posseduti in ciascuno degli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, possono essere assunti, fino a concorrenza delle quantità possedute all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, nei limiti delle quantità esistenti al termine di ciascuno di detti esercizi e tali titoli si considerano posseduti per l'intero esercizio.

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le disposizioni in materia di detassazione degli utili reinvestiti contenute nell'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, sono prorogate per un ulteriore periodo d'imposta.

1. 1.

Conte, Jannone, Valducci.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si interpretano nel senso che l'imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonché ai consumi di gas metano impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1.

4. 01.

Jannone.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2995, di conversione del decreto-legge n. 250 del 1995;

considerata la necessità di offrire alle imprese agevolazioni fiscali che rendano disponibili risorse da investire a vantaggio del consolidamento o dell'allargamento della base produttiva;

ritenuto valido lo strumento individuato con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prorogare l'agevolazione concessa per un ulteriore periodo d'imposta, limitatamente ai soli beni strumentali direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa.

(9/2995/1).

« Asquini, Ballaman, Conte, Giovanni Pace, Brunale, Vannoni, Rizzo Antonio, Castellani, Manca, Mariani, Trinca ».

La Camera

impegna il Governo

a prevedere, attraverso un'apposita iniziativa legislativa, la proroga, per un ulte-

riore periodo d'imposta, delle disposizioni in materia di detassazione del reddito d'impresa reinvestito, contenute nell'articolo 3 del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

(9/2995/2).

« Paleari, Jannone ».

La Camera

impegna il Governo

a chiarire in via amministrativa che le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si interpretano nel senso che l'imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonché ai consumi di gas metano impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kw 1.

(9/2995/3).

« Jannone, Paleari ».

**DISEGNO DI LEGGE: — CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1995, N. 266, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ULTERIORE IMPIEGO
DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IN ATTIVITÀ
DI CONTROLLO DELLA FRONTIERA MARITTIMA NELLA
REGIONE PUGLIA (2815)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1995, n. 266, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1995 e fino al 30 settembre 1995, i prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare per lo svolgimento di attività di controllo della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare impiegato nelle predette attività sono attribuite le funzioni e le indennità rispettivamente previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, con l'osservanza delle modalità indicate dai medesimi articoli e dall'articolo 2 dello stesso decreto.

ARTICOLO 2.

1. Per far fronte a situazioni di emergenza connesse con le attività di controllo indicate all'articolo 1 e che coinvolgono gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione, è autorizzata, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa di lire tre miliardi, da destinarsi anche alla istituzione, a cura del Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia, di tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri. Al relativo onere, da imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, valutato in lire 3.823 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le attività di controllo della frontiera marittima pugliese, di cui all'articolo 1, sono espletate con modalità tali da escludere in ogni caso l'indiscriminato respingimento di cittadini extracomunitari sia da terra che dalle acque territoriali, garantendo, in caso di immigrazione illegale, l'identificazione individuale ed il rispetto dei diritti all'asilo politico, all'assistenza umanitaria, alla tutela dei minori e dei portatori di *handicaps* fisici o psichici, all'integrità familiare, con l'esclusione del rimpatrio laddove si possano temere persecuzioni.

1. 01. Bellei Trenti, Nardini, Valpiana, Vendola, Voccoli, Moroni.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: identificazione aggiungere la seguente: , accoglimento.

2. 1. Bellei Trenti, Valpiana, Nardini, Vendola, Voccoli, Moroni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assistenza con la seguente: accoglienza.

2. 3. Bellei Trenti, Valpiana, Nardini, Voccoli, Vendola, Moroni.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: In base all'articolo 22 della Convenzione sui diritti del fanciullo redatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dal Presidente della Repubblica in data 27 maggio 1991, i minori giunti soli o accompagnati sono considerati rifugiati in virtù del diritto internazionale e nazionale e beneficiano prioritariamente di protezione e assistenza umanitaria e dei diritti garantiti dalla Convenzione stessa. Le strutture eventualmente allestite ai fini della prima accoglienza di cittadini extracomunitari devono essere abitabili e dotate di servizi essenziali e non devono caratterizzarsi prevalentemente come strutture di tipo custodiale. Presso i valichi di frontiera sono istituiti i centri di accoglienza previsti dal decreto ministeriale n. 567 del 21 dicembre 1992, ricorrendo ove necessario all'allestimento di strutture provvisorie ed alla requisizione per motivi di ordine pubblico di strutture preesistenti ed attivando forme di collaborazione con gli organismi di volontariato sociale, che prevedono il loro intervento fin dall'accertamento dell'eventuale sussistenza dei requisiti per la richiesta di asilo o di soggiorno per motivi umanitari.

2. 2. Bellei Trenti, Valpiana, Nardini, Vendola, Voccoli, Moroni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Gli interventi previsti dal comma 1 sono effettuati con le stesse modalità e con le risorse ivi indicate per fronteggiare situazioni di emergenza che si verificano in altre aree del territorio nazionale.

2. 4.

Governo.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessò che l'attuale fenomeno dell'immigrazione clandestina, che interessa le coste della Puglia, rende indispensabile la creazione di nuove strutture di accoglienza in grado di garantire informazioni e assistenza agli stranieri che entrano nel territorio italiano;

considerato che, in base all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'istituzione delle strutture di accoglienza è disposta presso i valichi di frontiera terrestre, marittima ed aerea;

tenuto conto del fatto che nella città di Otranto la locale stazione dei carabinieri svolge attualmente, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 1989, funzioni di polizia di frontiera,

impegna il Governo

a dare attuazione all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, mediante la tempestiva istituzione, presso il valico di frontiera marittima di Otranto, di una struttura di prima assistenza agli stranieri che fanno ingresso nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 266.

(9/2815/1) (nuova formulazione).

« Rotundo, Ruffino, Stanisci, Battafarano, Taurino ».

La Camera,

premessò che:

con il decreto 21 dicembre 1992, n. 567, in attuazione dell'articolo 12 della legge n. 39 del 1990 si dispone l'istituzione di strutture di informazione ed accoglienza per stranieri che fanno ingresso nel territorio nazionale dai valichi di frontiera;

flussi più recenti e consistenti di stranieri, tra i quali sfollati e profughi ex iugoslavi e curdi, interessano in particolare la frontiera marittima della Puglia;

l'importanza assunta dalla frontiera marittima pugliese è confermata dall'adozione di misure straordinarie quali intervento *in loco* dell'esercito;

il decreto suddetto prevedeva inoltre che nelle strutture di informazione ed accoglienza potessero essere ammessi a prestare la loro attività operatori volontari, appositamente autorizzati sulla base di piani di collaborazione, predisposti dalle prefetture competenti, fra le amministrazioni pubbliche e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti umani e civili;

anche l'assenza dei centri di cui sopra ha condotto ad una politica di respingimenti spesso indiscriminati alle frontiere, dei quali è difficile sapere quanti riguardassero cittadini stranieri in possesso dei requisiti per poter chiedere l'asilo o il soggiorno per ragioni umanitarie;

impegna il Governo

ad allestire ai fini della prima accoglienza di cittadini extracomunitari strutture abitabili e dotate di servizi essenziali, che non devono caratterizzarsi prevalentemente come strutture di tipo custodiale;

impegna altresì il Governo a prevedere la presenza di operatori volontari affidando loro funzioni di informazione

ed orientamento ai richiedenti lo *status* di rifugiati e agli sfollati che intendano fare ingresso nel territorio nazionale.

(9/2815/2).

« Nardini, Voccoli, Vendola, Bellei Trenti, Pistone, Valpiana ».

La Camera,

nel rispetto dell'articolo 22 della Convenzione sui diritti del fanciullo redatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dal Presidente della Repubblica Italiana in dat 27 maggio 1991;

impegna il Governo

quale membro della Convenzione, ad adottare le misure appropriate per ogni

fanciullo che cerchi di ottenere lo *status* di rifugiato o che è considerato come rifugiato in virtù delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale;

impegna altresì il Governo

a rispettare i diritti di quei minori che, giunti soli o accompagnati o che si trovano in particolari situazioni, sono considerati rifugiati in virtù del diritto internazionale e beneficiano prioritariamente di protezione, assistenza umanitaria e dei diritti garantiti dalla Convenzione stessa.

(9/2815/3).

« Valpiana, Nardini, Bellei Trenti, Pistone, Moroni ».

*MOZIONE SUL RIDIMENSIONAMENTO DEL NUMERO
DEI REGGIMENTI ALPINI*

La Camera,

valutata la continua emanazione di provvedimenti istitutivi e soppressivi di reparti delle Forze armate, che hanno nel tempo radicalmente modificato l'ordinamento dei reparti dell'esercito stabilito per legge nel 1940;

considerato che di fronte all'esigenza di svolgere un approfondito esame parlamentare in merito al nuovo modello di difesa, diviene indispensabile ricondurre dentro a tale ambito anche l'assunzione delle scelte di modifica sull'attuale assetto dei reparti;

valutando come la stessa proporzione tra reparti blindati, corazzati e di fanteria delle diverse specialità rappresenti una scelta di rilievo politico da sottoporre al Parlamento;

ritenendo che nel disegno di profonda ristrutturazione previsto per le Forze armate, che dovrà valorizzare i criteri di massima razionalità ed efficienza all'interno di una oggettiva ristrettezza di risorse, sia opportuno verificare nel Parlamento quali siano i reparti e le strutture da salvaguardare, quali da sopprimere e quali da riorganizzare;

tenuto conto dell'elevata efficienza dimostrata nel tempo dai reparti alpini, che nel nuovo scenario strategico internazionale rispondono ottimamente ai requisiti di autonomia, flessibilità ed efficacia operativa, in quanto sono unità di fanteria leggera specializzata ad operare in terreno difficile, a basso indice di scorrimento, e perciò massimamente versatili e polivalenti;

evidenziato come tale forte polivalenza può essere ancora potenziata, anche assorbendo mezzi e compiti oggi affidati solo alle unità di fanteria, prevedendo per le brigate alpine una doppia configurazione;

considerato che a tali qualità i reparti uniscono una grandissima capacità di integrazione con il territorio, di elevato radicamento sociale, di grandi possibilità di azione nel campo della protezione civile, della difesa dalle calamità naturali, della sorveglianza dell'ambiente montano e vallivo, dimostratasi indispensabile anche negli interventi di soccorso effettuati nelle zone colpite da terremoti, alluvioni e incendi nel nostro paese;

ricordato come già la Brigata alpina « Orobica » sia stata soppressa, senza alcuna discussione parlamentare, nel 1991;

preso atto che il Governo ed i vertici della difesa hanno più volte rassicurato il Parlamento, attraverso la Commissione difesa, sull'inesistenza di un'effettiva volontà di scioglimento di altri reparti alpini;

constatato invece che tali rassicurazioni stanno ricevendo smentita dalle notizie, riportate anche dalla stampa, circa la volontà di procedere nell'ambito della nuova fase di ristrutturazione dell'esercito, ad un pesante ridimensionamento del numero dei reggimenti alpini, diminuendo a tre brigate, e di fatto riducendo il quarto corpo d'armata alpino al mero rango di divisione da montagna;

valutato come la riduzione dei reparti dell'esercito non possa attenersi ad

un mero calcolo di ripartizione proporzionata tra le specialità (meno 30 per cento nell'esercito uguale meno 1 brigata nelle truppe alpine);

impegna il Governo:

a sottoporre al vaglio del Parlamento il piano di ristrutturazione delle forze armate, in particolare rispetto alla riorganizzazione dei reparti e delle strutture militari;

ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire il mantenimento delle attuali 4 brigate alpine nell'esercito, e dell'attuale struttura del comando del quarto corpo d'armata alpino, livello ordinativo essenziale a garantire l'efficace presenza delle truppe alpine nell'esercito italiano;

a destinare in modo più razionale i necessari tagli.

(1-00146) « Bampo, Aimone Prina, Albertini, Aliprandi, Altea, Amoruso, Anghinoni, Aprea, Archiutti, Ardica, Arrighini, Azzano Cantarutti, Baccini, Baiamonte, Baldi, Baresi, Domenico Antonio Basile, Emanuele Basile, Bellomi, Benetto Ravetto, Vincenzo Bianchi, Biricotti, Bonito, Borghesio, Bosisio, Brunale, Burani Procaccini, Caccavale, Calderoli, Camoirano, Campatelli, Canavesi, Carlesimo, Carli, Cartelli, Caselli, Castellazzi, Cavaliere, Cecchi, Cecconi, Cefaratti, Cennamo, Ceresa, Cerullo, Cherio, Chiesa, Cordoni, Dalla Chiesa, Dal-

lara, de Ghislanzoni Cardoli, Del Turco, Della Valle, Devetag, Di Capua, Di Fonzo, Di Rosa, Di Stasi, Domenici, Dorigo, Dosi, Dozzo, Emiliani, Faverio, Filippi, Flego, Fogliato, Fontan, Forestiere, Fragalà, Frosio Roncalli, Garavini, Gatto, Ghiroldi, Giovanardi, Gnutti, Gubert, Incorvaia, Innocenzi, Jannelli, Jannone, La Cerra, La Russa, La Saponara, Lantella, Latronico, Lembo, Leoni, Lodolo D'Oria, Lucchese, Malan, Manganelli, Marengo, Marini, Martinat, Piergiorgio Martinelli, Martusciello, Mario Masini, Mastrangelo, Menegon, Menia, Meo Zilio, Michielon, Mignone, Moioli, Molinaro, Monticone, Nardone, Niccolini, Nocera, Oliverio, Donato Pace, Paoloni, Tiziana Parenti, Parlato, Peraboni, Perale, Percivalle, Peretti, Pezzoli, Pezzoni, Pizzalis, Polli, Pozza Tasca, Pulcini, Ranieri, Ravetta, Rodeghiero, Oreste Rossi, Ruffino, Saia, Sartori, Savarese, Scanu, Scermino, Scoca, Scozzari, Siciliani, Sitra, Soldani, Sticotti, Stroili, Taddei, Tattarini, Taurino, Torre, Trantino, Trevisanato, Trinca, Tringali, Trione, Uchielli, Valducci, Venezia, Viale, Vido, Vietti, Viviani, Zenoni ».

(4 luglio 1995).

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 3 agosto 1995.**

Bergamo, Brugger, Caveri, Gubert, Mironone, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 2 agosto 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ZANI ed altri: « Norme a favore delle vittime della cosiddetta banda della 'Uno Bianca' » (3008);

SICILIANI: « Norme per la riduzione del carico fiscale gravante sui consumi energetici in Calabria » (3009);

ARLACCHI ed altri: « Norme sulla raccolta di informazioni e di dati a carico dei cittadini e sul diritto degli stessi a conoscerne e correggerne il contenuto » (3010);

SUPERCHI ed altri: « Norme per l'aumento della dotazione organica dell'Ente autonomo 'La Triennale' di Milano » (3011);

ZELLER ed altri: « Modifica all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il permesso di portare armi antiche non caricate e le loro repliche ad avancarica durante le rievocazioni storiche e le manifestazioni folcloristiche » (3012);

MOIOLI VIGANÒ ed altri: « Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica » (3013);

LATRONICO: « Estensione territoriale della provincia di Imperia » (3016);

GALLI ed altri: « Norme per la regolamentazione della produzione del latte vaccino » (3017);

GRIMALDI: « Modifiche alla legge 12 agosto 1962, n. 1311, in materia di organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia » (3018);

ODORIZZI: « Interventi per la navigabilità del fiume Tevere » (3019);

SBARBATI: « Concessione di un contributo straordinario dello Stato e norme per il funzionamento dell'Istituto "Domus Mazziniana" in Pisa » (3020);

ROSITANI: « Norme per la celebrazione del cinquantenario della morte di Pietro Mascagni » (3021);

VASCON ed altri: « Norme in materia di informazione al consumatore » (3022);

SORIERO: « Norme per fronteggiare la sclerosi multipla » (3023);

BASSANINI ed altri: « Norme sulla liberalizzazione delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione » (3024);

MASTRANGELO ed altri: « Delega al Governo per la riforma delle Forze armate su base volontaria e disciplina del servizio militare volontario femminile » (3025);

POZZA TASCA e COLA: « Norme in materia di gestione e di orari di chiusura delle sale da ballo, delle discoteche e dei locali notturni » (3026).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di
una proposta di legge costituzionale.**

In data 2 agosto 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

LUIGI MARINO ed altri: « Modifiche agli articoli 64, 83, 135 e 138 della Costituzione » (3015).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 2 agosto 1995 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1529. — Senatori **BELLONI ed altri:** « Modifica del comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, concernente elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio » (approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3014).

Sarà stampata e distribuita.

**Adesione di deputati
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge **CARLO CONTI:** « Abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti » (2777) (annunziata nella seduta del 28 giugno 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati **PIERGIORGIO MARTINELLI, ARRIGHINI, ASQUINI, BOSISIO, CAVALLIERE, DEVECCHI, FONTAN, GHIROLDI,**

GILBERTI, MAGNABOSCO, MEO ZILIO, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI, STICOTTI, STROILI, VIALE.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

S. 1812. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale » (approvato dal Senato) (2913).

Nomina dei componenti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria i deputati: Agostini, Nocera, Giovanni Pace, Pistone, Sigona e Visco.

Il Presidente del Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della stessa Commissione i senatori: Berselli, Caddeo, Favilla, Paini e Romoli.

Nomina dei componenti del Comitato di controllo sull'attuazione e il funzionamento di Schengen.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di controllo sull'attuazione e il funzionamento della convenzione di Schengen i deputati: Bellei Trenti, Danieli, Evangelisti, Giacobozzo, Giannotti, Magnabosco, Paola Martinelli, Mazzocchi, Rallo e Stornello.

Il Presidente del Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della stessa Commissione i senatori: Armani, Castellani, Cioni, Curto, Bedoni, Bonansea, Karl Ferrari, Senese, Serena e Zanetti.

Nomina dei componenti della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale i deputati: Calabretta Manzara, Cocci, Ferrara, Lucà, Michielon, Paleari, Pampo, Porcu e Gianfranco Rastrelli.

Il Presidente del Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della stessa Commissione i senatori: Bedin, Carnovali, Daniele Galdi, Dujany, Gruosso, Magliocchetti, Masiero, Napoli e Pellitteri.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 2 agosto

1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa alla regolamentazione del servizio di trasporto di persone mediante taxi.

Il suddetto parere è deferito alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 16 giugno 1995, a pagina 4909, seconda colonna, dalla nona alla dodicesima riga, deve leggersi: « PASINATO ed altri: "Modifica di norme costituzionali in materia di ordinamento regionale e delle autonomie locali in senso federale" (2704) » e non: « PASINATO ed altri: "Modifica di norme costituzionali in materia di ordinamento regionale e delle autonomie locali" (2704) », come stampato.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*